

ALLEGATO B

STATUTO

dell'"Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori
"Dino Amadori" - IRST S.r.l."

(omissis)

ARTICOLO 21 - Funzioni e compiti dell'Organo Amministrativo, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico

21.1 L'amministrazione dell'Istituto è regolata in analogia con quanto stabilito dall'art. 10 L. reg. Emilia Romagna 23.12.2004, n. 29, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, L. reg. Emilia Romagna 19.2.2008, n. 4, dagli articoli 7 e 8 della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 novembre 2013, n. 22 e dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017 "Disposizioni integrative al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica". A tal fine l'Istituto adotta il modello di governance ispirato al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e verifica da quelle di gestione ed amministrazione delle attività.

21.2 L'Organo Amministrativo svolge le funzioni di alta amministrazione e gestione nell'esclusivo interesse dell'Istituto e compie le operazioni necessarie all'attuazione e al raggiungimento dell'oggetto sociale. A questo fine, L'organo Amministrativo:

- garantisce le funzioni di indirizzo e di controllo con riferimento alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio;
- individua gli obiettivi valevoli per le Direzioni dell'Istituto, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione nazionale, regionale e territoriale e delle prerogative dei Soci, verificandone annualmente l'attuazione;
- valuta l'andamento della gestione;
- definisce, anche su proposta del Direttore Generale, l'assetto organizzativo dell'Istituto e approva i regolamenti per il funzionamento dell'Istituto;
- redige il progetto di bilancio di esercizio e degli strumenti di programmazione (bilancio economico preventivo, piano triennale degli investimenti e fabbisogno annuale del personale), anche su proposta del Direttore Generale;
- determina gli indirizzi per la formulazione del budget (obiettivi e risorse) su proposta del Direttore Generale, il quale poi lo attribuisce ai centri di responsabilità dell'Istituto;
- decide in merito alla costituzione e/o partecipazione a consorzi o società con soggetti pubblici e privati;

- autorizza il Direttore Generale alla partecipazione a bandi competitivi che richiedano impegni finanziari aggiuntivi a carico dell'Istituto; nei casi ricompresi nel bilancio preventivo o nel Piano Investimenti triennale, l'autorizzazione è resa in sede di approvazione degli stessi, comprendendo anche la delega alla stipula di tutti gli atti amministrativi e notari-li conseguenti;

- autorizza la stipula di convenzioni e accordi, da parte del Direttore generale, esclusivamente finalizzati al trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale, salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca;

- nomina i componenti dell'Organismo Tecnico di Vigilanza e il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del C.C., può delegare proprie attribuzioni ad un componente determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, compatibilmente con la normativa vigente e con lo status dei componenti del Consiglio di amministrazione.

21.3 Al Direttore generale sono affidate funzioni e compiti di gestione ordinaria e complessiva dell'Istituto, nonché la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto, in attuazione degli indirizzi dell'Organo Amministrativo. Il Direttore Generale in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, realizza l'assetto organizzativo definito dall'Organo Amministrativo, garantisce la negoziazione e l'attribuzione di budget annuali ai centri di responsabilità di concerto con il Direttore Scientifico per quanto attiene al budget della ricerca. In particolare al Direttore Generale è affidato il potere di gestione ordinaria dell'Istituto in materia di produzione dei servizi assistenziali, amministrazione e gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, governo economico e finanziario dell'Istituto, sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, gestione delle strutture di supporto tecnico amministrativo e logistico.

21.4 Il Direttore generale, almeno ogni tre mesi e, comunque, quando gli sia richiesto dall'Organo Amministrativo, riferisce a quest'ultimo circa l'andamento generale della gestione, la sua prevedibile evoluzione, gli atti e le operazioni di maggior rilievo effettuate, o anche solo progettate, dall'Istituto e dalle sue controllate.

21.5 Il Direttore scientifico è competente in analogia con il ruolo per esso previsto dall'articolo 10 comma 2 della Legge regionale dell'Emilia - Romagna 29/2004 e successive modifiche alla promozione, coordinamento e gestione delle attività di ricerca scientifica dell'Istituto in coerenza con la programmazione regionale e nazionale in materia. Il Direttore scientifico gestisce il budget della ricerca, concordato annualmen-

te con il Direttore generale sulla base degli indirizzi dell'Organo Amministrativo. In particolare presiede il Comitato tecnico scientifico, è delegato alla valutazione dell'attività scientifica sia delle strutture che del singolo ricercatore, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico, è responsabile della gestione dei finanziamenti della ricerca.

21.6 L'Organo Amministrativo:

a) nomina, su proposta del Direttore generale, il Direttore sanitario dell'Istituto;

b) nomina il Direttore Scientifico secondo quanto previsto dall'art. 17.5.;

c) in coerenza con l'assetto organizzativo dell'Istituto, conferisce gli incarichi di direzione di struttura complessa a seguito di procedura ad evidenza pubblica sulla base di proposta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico. Ove l'organo amministrativo, a maggioranza di almeno quattro quinti dei componenti, chieda di non procedere, non si dà luogo al conferimento dell'incarico con deliberazione motivata

21.7 Il Direttore generale, il Direttore scientifico e il Direttore Sanitario restano in carica da 3 a 5 anni a discrezione dell'Organo amministrativo in analogia con quanto definito per le Aziende Sanitarie.

(omissis)

F.to Renato Balduzzi

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO